



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LUPO	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	LA PLACA	VITTORIO GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	RICCOBENE	GIUSEPPE SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 527/12

UDIENZA DEL

30/09/2013 ore 15:30

SENTENZA

N°

549/01/13

PRONUNCIATA IL:

30-09-2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12 NOV. 2013

Il Segretario

[Signature]

Copia informale

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 527/12
depositato il 18/05/2012

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29220129003208162/000 IRPEF-ADD.REG. 2002
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29220129003208162/000 IRPEF-ADD.COM. 2002
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29220129003208162/000 IRPEF-ALTRO 2002
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29220129003208162/000 IVA-ALTRO 2002
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE CALTANISSETTA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:
GIARDINO I. TT. NUNZIO

[Signature]

Fatto e Diritto

Con il ricorso introduttivo del giudizio, impugnava l'intimazione di pagamento n. 292 2012 9003208162/000, a lui notificata a mezzo del servizio postale in data 19.3.12, con la quale veniva richiesto di pagare la complessiva somma di €6.104,61 per tributi Iva ed addizionale comunale Irpef relativi all'anno 2002, nonché per contravvenzioni al codice della strada relativi all'anno 2005.

Il ricorrente assumeva la nullità dell'atto impugnato per essere stato notificato a mezzo del servizio postale, per omessa notifica della cartella esattoriale cui l'intimazione afferisce e per difetto di motivazione anche relativamente alla misura degli interessi e delle sanzioni.

Si costituiva il concessionario che chiedeva di dichiarare il proprio difetto di legittimazione con riguardo ai motivi riguardanti l'ente impositore e contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva l'integrale rigetto.

Dopo l'espletamento della fase cautelare, conclusa con l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, all'udienza del 30 settembre 2013 la causa veniva posta in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile relativamente alle pretese afferenti a violazioni al codice della strada.

Al riguardo, basta osservare che, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 546/92, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario solo le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere.

Invece, la competenza a conoscere delle controversie afferenti a pretese di natura non tributaria appartiene alla giurisdizione ordinaria.

In conseguenza, deve reputarsi il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria adita relativamente alle predette violazioni al codice della strada.

Ciò posto, ritiene la Commissione che è infondata l'eccezione relativa alle modalità di notifica dell'intimazione a mezzo del servizio postale.

Al riguardo, basta osservare che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 del d. m. 9 aprile 2001, è sufficiente per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro

adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr., tra le altre, Cass. n.11708/11).

Parimenti infondati, ad avviso della Commissione, sono poi gli assunti relativi alla motivazione dell'atto impugnato, risultando lo stesso perfettamente conforme al modello legale approvato con decreto ministeriale.

Invece, il Collegio ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento con riguardo alla mancata notifica della cartella di pagamento cui l'intimazione afferisce.

Ed invero, l'atto impugnato è relativo ad una cartella che effettivamente - e conformemente a quanto sostenuto dal ricorrente - non risulta essergli stata ritualmente notificata (v. relata relativa a notifica mediante deposito nella casa comunale e certificato di residenza storico dell'Alabiso, in atti).

In conseguenza, avendo la notifica della cartella di pagamento la specifica funzione di assicurare una ordinata progressione della sequenza procedimentale, anche al fine di rendere possibile al destinatario della pretesa tributaria un completo ed efficace esercizio del diritto di difesa, deve ritenersi che l'omessa notifica dell'atto presupposto vizi quello consequenziale.

Ne deriva la necessità di riconoscere la pretesa fatta valere dal ricorrente.

La peculiarità della questione controversa ed i caratteri della presente decisione rendono equa l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite.


P.Q.M.

- dichiara il ricorso inammissibile relativamente alle pretese afferenti a violazioni al codice della strada;
- accoglie il ricorso per il resto, dichiarando nulla l'intimazione di pagamento n. 292/2012 9003208162/000 relativamente alle pretese di natura tributaria ;
- spese compensate.

Così decisa in Caltanissetta il 30 settembre 2013

IL GIUDICE EST.

Dott. V.G. La Placa



IL PRESIDENTE

Avv. M. Lupo

